ALLEGATO A)

Città di Schio

COMUNE DI SCHIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

approvato con D.C. n. 49 del 6 luglio 2020
modificato con D.C. n. 76 del 28 settembre 2020
modificato con D.C. n. 71 del 7 giugno 2021
modificato con D.C. n.121 del 22 novembre 2021
modificato con D.C. n. 35 del 27 aprile 2023
modificato con D.C. n. ….. del ….. novembre 2023

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento……4
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti……4
Art. 3 – Soggetto attivo……5

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo……6
Art. 5 – Soggetti passivi……6
Art. 6 – Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti……7
Art. 7 – Esclusione dall'obbligo del conferimento……8
Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali o non conferibili al servizio pubblico……8
Art. 9 – Superficie degli immobili……10

TITOLO III – TARIFFA

Art. 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti……11
Art. 11 – Determinazione della tariffa……11
Art. 12 – Articolazione della tariffa……12
Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo……12
Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche……12
Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche……14
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche……14
Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche……15
Art. 18 – Scuole statali ……15
Art. 19 – Tributo giornaliero……16
Art. 20 – Tributo provinciale……16

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche……17
Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali e per le zone collinari……17
Art. 23 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo……17
Art. 23.bis – Utilizzo di gestore diverso da quello di servizio pubblico……18
Art. 24 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche……19

Art. 25 – Agevolazioni……..20
Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni……..21
Art. 27 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio……21

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28 – Obbligo di dichiarazione……..22
Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione ……..23
Art. 30 – Funzionario Responsabile del tributo……24
Art. 31 – Attività di Accertamento……..24
Art. 32 – Riscossione del tributo e degli oneri accessori……25
Art. 33 – Importo minimo per la riscossione e il rimborso. Compensazione tra crediti e debiti……25
Art. 34 – Trattamento dei dati personali……26

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie……27

Allegato A)……28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione, come previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 652 e 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
3. Il Comune di Schio adotta la tariffa puntuale, che commisura la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche al quantitativo di rifiuti conferito.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, conferibili al servizio di raccolta, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che rimanda alla definizione dell'art 183, comma 1, lettera b-ter:

   a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

   b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-

quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *c*) d) ed *e*) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituito dal decreto legislativo 30 settembre 2020, n. 116:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 4;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;

e) i rifiuti da attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;

f) i rifiuti da attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 4;

i) i veicoli fuori uso.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:

a) **locali,** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio e catastale;

b) **aree scoperte,** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;

c) **utenze domestiche,** le superfici adibite a civile abitazione, comprese le pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i

locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Art. 6 – Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
e) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
j) locali adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; a tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, le chiese, le cappelle e i locali in cui si esercita la catechesi, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 6.

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali o non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

   a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

   b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

   c) tutte le superfici delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, nonché quelle connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, a condizione che non siano produttive di rifiuti urbani simili per natura e tipologia a quelli prodotti dalle attività individuate nell'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

   d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
3. Sono escluse dalla tassazione le superfici dove avviene la lavorazione delle «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n.116/2020.
4. Rimangono soggette a tassazione le superfici produttive di rifiuti urbani delle attività di cui al comma 3, come mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle superfici di produzione.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA’	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRERIE - INCISIONI - SERIGRAFIE	**70,00%**
FALEGNAMERIE	**70,00%**
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI - GOMMISTI - ELETTRAUTI, CARROZZERIE	**70,00%**
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO - DEPOSITO E COMMERCIO DI MATERIALI DA RECUPERO	**80,00%**
GABINETTI DENTISTICI - ODONTOTECNICI - RADIOLOGICI - DI ANALISI MEDICHE	**40,00%**
LAVANDERIE A SECCO - TINTORIE NON INDUSTRIALI	**20,00%**
VERNICIATURA - GALVANOTECNICI - FONDERIE - OFFICINE MECCANICHE	**70,00%**
LABORATORI FOTOGRAFICI - ELIOGRAFIE	**25,00%**

6. Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.
7. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e semilavorati.

   Per poter usufruire dell'esenzione, i magazzini devono possedere i seguenti requisiti:

   a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, escluse da tassazione, e devono essere fisicamente adiacenti ad esse;

   b) devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime e dei semilavorati, impiegati nelle superfici operative escluse da tassazione;

   c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
8. Sono invece soggetti a tassazione i magazzini che risultino, anche promiscuamente:

   - non collegati ad attività di lavorazione, quali i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

   - funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;

   - fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali;

   - destinati al deposito o allo stoccaggio dei prodotti finiti;

   - adibiti ad usi diversi da quelli individuati al punto b) del comma precedente.
9. Le superfici dei magazzini destinati promiscuamente al deposito di materie prime e semilavorati (escluse da tassazione) e al deposito di prodotti finiti (soggette a tassazione), sono computate in ragione del 50 per cento.

10. Per fruire delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- presentare al Servizio Ambiente apposita dichiarazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, dove saranno indicate le tipologie di rifiuti speciali prodotti distinti per codice CER;

- presentare al Servizio Tributi la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree ove vi sia la produzione di rifiuti speciali e, nel caso dei magazzini di cui al comma 7, dichiarare che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali.

Art. 9 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).
2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
4. Nel caso in cui la superficie dei locali tassabili sia calcolata sulla base delle planimetrie dell'immobile, non si tiene conto della parte di superficie con altezza inferiore a m. 1,50, purché questa risulti correttamente evidenziata nelle planimetrie stesse.
5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Le aree scoperte operative sono computate in ragione del 25 per cento.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFA

Art. 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. La TARI è istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, attribuite dall' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal Servizio Ambiente in base al piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

Art. 11 – Determinazione della tariffa

1. Le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto secondo quanto previsto dal precedente art. 10, e a quanto stabilito dall'ARERA in materia.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e deve assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660 della stessa.
4. La determinazione della tariffa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.a..
5. La deliberazione delle tariffe, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per la stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri che dovranno essere esplicitati nella delibera di determinazione delle tariffe.

Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, in base a quanto previsto all'art. 4 comma 4.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti il nucleo familiare.

Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La Tariffa Puntuale per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di quote variabili, la cui somma corrisponde ad un'autonoma obbligazione pecuniaria, determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di seguito elencate.
2. La Tariffa Puntuale è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti determinati secondo quanto disciplinato dal DPR 158/99, ad altri costi di esercizio non ricompresi nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all'allegato A paragrafo 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente), e da più quote variabili rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa, costruita in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di trattamento dei rifiuti, viene determinata come segue:

$$TP = QF + QVs + QVb + QVecc + Qorg$$

Dove:

- QUOTA FISSA (QF): la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla superficie dell'immobile;

- QUOTA VARIABILE SERVIZI (QVs): copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti;

- QUOTA VARIABILE DI BASE (QVb): copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come "canone di allacciamento" al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. Tale conferimento minimo è calcolato in rapporto al numero di componenti il nucleo familiare, sulla base delle rilevazioni statistiche dei dati puntuali forniti dal Gestore del servizio per la raccolta del Rifiuto Secco Residuo;

- QUOTA VARIABILE ECCEDENZE (QVecc): è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per ogni conferimento di rifiuti che ecceda il numero di conferimenti minimi compresi nella quota variabile di base. I conferimenti che eccedono la quota minima stabilita sono conteggiati a consuntivo nell'esercizio finanziario successivo;

- QUOTA ORGANICO (Qorg): copre i costi per il servizio di raccolta del rifiuto umido. Tale quota è determinata in base al costo del particolare servizio ed è rapportata alla composizione del nucleo familiare.

3. I conferimenti minimi ipotizzati, compresi nella quota variabile di base, sono espressi in litri e sono stabiliti annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe TARI del Comune. Il costo di ciascun conferimento è stabilito annualmente con la stessa delibera di approvazione delle tariffe TARI.
4. La quota organico (Qorg) non viene addebitata alle utenze domestiche che attivano il compostaggio della frazione umida dei rifiuti nelle abitazioni utilizzate per la propria residenza anagrafica, previa presentazione di specifica dichiarazione a valere dal mese successivo. In caso di falsa dichiarazione il minore importo TARI è recuperato per l'intero periodo, fatte salve le responsabilità penali per la falsa dichiarazione.
5. Qualora l'utente non provveda, entro i termini stabiliti dall'articolo 8 – Raccolta "Porta a Porta" del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, al ritiro dei contenitori o delle dotazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, lo stesso è tenuto al pagamento della tassa sulla base di presunzioni semplici. In base a dette presunzioni semplici, il numero di conferimenti effettuati dall'utente viene calcolato, trascorso inutilmente il termine previsto dal suddetto art. 8 e fino alla data dell'effettivo ritiro della dotazione necessaria per il regolare svolgimento del servizio di raccolta e al solo fine della determinazione della tariffa, pari alle raccolte effettuate dal Gestore e di cui l'utente può quindi servirsi, fatta salva e senza pregiudizio alcuno per l'applicazione delle sanzioni di Legge e Regolamento in materia di rifiuti. A detto numero saranno sommati i conferimenti effettuati dall'utente nel successivo periodo dell'anno, al fine di stabilire il numero complessivo di conferimenti annui.

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le colf / badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nonché per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è stabilito in 1 unità.
5. In caso di elezione di domicilio temporaneo presso il Comune di Schio, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello dichiarato dal soggetto passivo del tributo.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, sono computati assieme all'utenza domestica dell'abitazione di cui sono pertinenza. Se questi locali sono condotti da persona fisica che non è titolare di utenze domestiche nel Comune di Schio, il numero degli occupanti è considerato pari ad 1 unità e non viene computata la quota organico (Qorg).
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene, di regola, effettuata, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le sole attività industriali si applica l'art. 17 comma 4.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalla visura camerale o dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La tariffa per le «attività industriali con capannoni di produzione» non ricomprese nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n.116/2020, limitatamente alle superfici soggette a tassazione di cui all'art. 8 comma 5, viene calcolata sulla base dei coefficienti K associati alla cat. 20 di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 che sintetizzano le diverse potenzialità di produzione dei rifiuti delle differenti destinazioni delle superfici soggette a tassazione.

Art. 18 – Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale dei rifiuti.

Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno, si applica la riduzione del 30 per cento nella quota fissa della tassa.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge del 30/12/2020 n. 178 è riconosciuta una riduzione di due terzi (2/3) su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano su presentazione di apposita istanza.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, qualora debitamente dichiarate e documentate con la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero su presentazione dell'apposita istanza.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali e per le zone collinari

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30 per cento, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica, nei modi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 21, se l'uso stagionale o non continuativo risulti da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 50 per cento calcolata sia nella parte fissa che nella parte variabile:

   - a favore dei locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali ubicate nelle località di Tretto e Monte Magrè, per favorire il rilancio turistico delle zone collinari.

Art. 23 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006, e li conferiscono fuori del servizio

pubblico, hanno diritto alla riduzione fino all'80 per cento della quota variabile della tariffa, se dimostrano di averli avviati al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo, o altra idonea documentazione, da presentarsi al Comune, Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate nel successivo art. 24, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che le utenze non domestiche si avvalgono comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80 per cento della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo, come previsto dal precedente comma 2.
4. L'omessa presentazione della documentazione, di cui al precedente comma 3, entro il termine ivi previsto, comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul pagamento della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di riferimento o con rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.

Art. 23.bis – Utilizzo di gestore diverso da quello di servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono darne comunicazione preventiva via PEC al Comune, Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per comunicare la scelta di cui al comma 2, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Dal 1° gennaio dell'anno successivo è previsto l'esonero dal pagamento della quota variabile. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro la data del 30 giugno, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune, l'istanza si intende accolta.
5. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, la documentazione così come previsto dall'art. 24 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. In caso di nuove utenze l'esclusione della quota variabile decorre dal momento dell'iscrizione alla Tari, purché tale scelta venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione Tari.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 24 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

   - i dati identificativi dell'utente, tra i quali la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA ;

   - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

   - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

   - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

   - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

   - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 25 – Agevolazioni

1. Il Consiglio comunale potrà stabilire agevolazioni o riduzioni della tassa anche in corso d'anno, sia della parte fissa che di quella variabile, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi fondi statali a tal fine destinati.

Art. 26 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La somma delle riduzioni e agevolazioni non può comunque eccedere il 60 per cento del tributo complessivamente dovuto.

Art. 27 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

   a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

   b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

   c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. I soggetti residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo nel caso in cui il numero effettivo degli occupanti non sia diverso da quello risultante all'anagrafe, come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

4. Se i soggetti di cui al comma 2 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022.

7. Alla dichiarazione di inizio utenza è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggior ammontare della tassa.

8. Alla dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.

9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune, anche sul proprio sito internet.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

   a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

   b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

   c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;

   d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

   e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

   f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

   a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);

   b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

   c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

   d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

   e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, in occasione dell'iscrizione anagrafica, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria all'attivazione del servizio entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

Art. 30 – Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, fatta salva la possibilità di affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio ad un soggetto esterno con comprovate specifiche competenze in materia.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, comma 693, della legge n. 147/2013, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni tributarie semplici, conformi ai principi di cui all'art. 2729 del Codice civile.

Art. 31 – Attività di Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, anche in base al comma 2 del precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di sollecito o accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019.
2. L'avviso di sollecito specifica le ragioni dell'atto, indica distintamente le somme dovute per la tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi, spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 30 giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, esso produrrà tutti gli effetti dell'avviso di accertamento esecutivo con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento prevista dall'art. 13 del D.L. n. 471/1997, oltre agli interessi di mora. Il sollecito contiene anche l'avviso che, in caso di mancato pagamento della maggiore somma dovuta, entro i 60 giorni successivi, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e secondo le modalità indicate facendo rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. Le notifiche degli avvisi di sollecito o accertamento sono effettuate anche a mezzo posta con raccomandata A.R. e, quando previsto, tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 – Riscossione del tributo e degli oneri accessori

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Schio ed il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (sistema PagoPA), o tramite gli altri strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal comune.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificavi dei locali assoggettati al tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e le scadenze stabilite dal Comune. Di norma sono previste almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. La Giunta comunale può stabilire un numero maggiore di rate o date di scadenza diverse.
3. Alle utenze, per le quali la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti preveda l'utilizzo di appositi contenitori, consegnati direttamente o indirettamente dal Comune o dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune, è fatto obbligo di provvedere alla restituzione di detti contenitori, puliti e funzionanti, in caso di trasferimento fuori comune o comunque in tutti i casi di cessazione dell'utenza.
4. Qualora nei casi previsti dal comma precedente, il soggetto interessato non provveda alla restituzione o alla consegna documentata dei contenitori in uso ad un altro soggetto subentrante nell'utenza cessata, verranno addebitati, con l'ultimo avviso di pagamento (di chiusura utenza), gli ulteriori oneri e diritti, corrispondenti alle spese che il Comune è costretto a sostenere per il recupero, quando questo sia fattibile, dei contenitori non riconsegnati e alle spese amministrative collegate, oppure al costo che il Comune deve sostenere per l'acquisto dei contenitori non riconsegnati o non più utilizzabili.
5. Gli oneri e i diritti per la mancata riconsegna dei contenitori saranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale, con tariffe distinte per tipologia di contenitore e con determinazione forfettaria. Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalità per la riconsegna o per il recupero dei contenitori e le procedure da seguire.

Art. 33 – Importo minimo per la riscossione e il rimborso. Compensazionetra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della TARI per somme inferiori a 12 euro.

2. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.
3. Non si procede all'accertamento né alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
4. E' ammessa la compensazione tra somme versate in eccesso e somme in difetto per lo stesso anno d'imposta, anche tra tributi diversi, previa comunicazione al Comune. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
5. Qualora si intenda compensare crediti e debiti, relativi a diversi anni d'imposta, anche tra tributi diversi, la compensazione è ammessa solamente qualora le somme a credito e a debito derivino dall'attività di accertamento dell'ufficio per lo stesso o altro tributo, in capo al medesimo soggetto, ovvero dalla liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.
6. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo da versare, l'ufficio liquiderà l'eccedenza dell'importo non coperto da compensazione.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi stabiliti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12 febbraio 2007 “Determinazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali”.
9. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere che l’importo della bolletta venga suddiviso in ulteriori rate rispetto a quelle previste dal Regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore a euro 100,00 presentando, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento riportato nella bolletta, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
10. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30 per cento la media dei documenti degli ultimi due anni, qualora non siano intervenute variazioni nei locali occupati o nella durata dell’occupazione.

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, entro i termini decadenziali o prescrizionali.
7. Fino al momento della misurazione effettiva dei rifiuti complessivamente prodotti dalle utenze non domestiche, che avviano a recupero in tutto o in parte i propri rifiuti urbani, il rapporto tra rifiuti avviati a recupero e rifiuti complessivamente prodotti continua ad essere calcolato con riferimento ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Allegato A)

Categorie di utenze non domestiche.

Come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, modificato dall'art. 58-quinquies, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Utenze non domestiche > 5000

1	Musei, biblioteche, scuole, sedi di associazioni che non svolgono attività economica, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, scuole di ballo
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, collettività, caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20*	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

*Le attività di cui alla Cat. 20 «Attività industriali con capannoni di produzione» sono comprese nell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, ma non sono ricomprese nell'Allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 116/2020.

STEFANO
DE ROSSO
28.05.2024
14:36:52
GMT+01:00